



Lunedì 18/07/2022

E' autoriciclaggio l'acquisto di criptovalute con il provento di truffe online

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

La Corte di Cassazione, Seconda Sezione penale, con la Sentenza n. 27023 depositata il 13 luglio, ha affermato che integra il delitto di autoriciclaggio la condotta di chi, in qualità di autore del delitto presupposto di truffa, impieghi le somme accreditategli dalla vittima trasferendole, con disposizione "on line", su un conto intestato alla piattaforma di scambio di "bitcoin" per il successivo acquisto di tale valuta, così realizzando l'investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie a fini speculativi, idonee a ostacolare la tracciabilità dell'origine delittuosa del denaro.

<https://www.cortedicassazione.it>